

Fermo amministrativo al rimborso IVA: le Sezioni Unite limitano gli spazi applicativi

di [Antonino Russo](#)

Publicato il 5 Marzo 2020

In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi. In ordine ad uno stesso credito del contribuente, le Sezioni Unite hanno così escluso la possibilità di emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) prestata dal contribuente, poiché tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l'Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall'altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all'onere della prestazione della garanzia, vede il medesimo suo credito sottoposto a fermo.

Fermo amministrativo dei crediti

La disciplina del c.d. fermo amministrativo dei crediti trova residenza nella norma ex art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, secondo cui “*qualora un'Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo*”.



E' bene poi dire che, precipuamente, le Agenzie fiscali assumono tale strumento (di natura cautelare) in forza del successivo comma 7, inteso a specificare che “*tra le Amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica*”[1].

La normativa è stata spesso coinvolta, con esiti tra loro diversi, nel contraddittorio processuale tributario da numerosi anni.

Fermo amministrativo al rimborso iva: novità legislative

Tuttavia, tra gli elementi di novità tracciati dal D.Lgs n. 156/2015, la norma voluta dal legislatore - per sancire l'immediata efficacia esecutiva della sentenza del giudice tributario, ancorché la pronuncia sia stata oggetto d'impugnazione e non sia perciò passata in cosa giudicata (art. 67-bis D.Lgs. n. 546/1992) – costituiva uno dei motivi invocati per meglio affrontare il tema della questione sulla legittimità dell'opposizione al rimborso Iva, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del fermo amministrativo del pagamento, ciò a tutela delle proprie ragioni di [credito](#) e nell'ipotesi in cui la pr

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento